Sent. n. 64/2026 pubbl. il 05/10/2026
Cron. n. : 2322/2026
Rep. n. 68/2026 del 05/10/2026

N 2223/2026 cig. GNAR. ecn

N. R.G. 96-1/2026 PU

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROVIGO

SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Paola DI FRANCESCO - Presidente

Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.

Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa in proprio con istanza R.G. N. 96-1/2026 PU da:

SIMONE NARDO (CF NRDSMN79L22H620Z)

ANNA RAPEGGIA (CF RPGNNA94S54H620R)

entrambi residenti in [redacted]

- RICORRENTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17 settembre 2026 i coniugi Simone Nardo e Anna Rapeggia hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata familiare *ex* artt. 268 e ss. CCII.

I ricorrenti hanno allegato a sostegno della domanda:

- di aver presentato istanza di apertura della liquidazione controllata all'OCC degli Avvocati e Commercialisti di Rovigo in data 3.6.2026, che ha nominato quale Gestore della crisi il dott. [redacted];

- di trovarsi in stato di sovraindebitamento, quale conseguenza delle iniziative imprenditoriali avviate da entrambi i debitori nel campo [redacted]

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 770596d46946e4fece311b4afb87ef22
Firmato Da: ROSARIO FEDERICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7826c6c2a2f1077ac8d6c72a5a7572dd

[redacted] che si sono rivelate scarsamente redditizie, con conseguente incapacità di far fronte alle rate del mutuo ipotecario contratto da Simone Nardo ed agli altri debiti, ivi inclusi quelli fiscali, *medio tempore* maturati.

Preliminarmente va dato atto che sussiste *ex* art. 27, III comma lett. b), CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo i ricorrenti la residenza, [redacted] corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

L'istanza è stata legittimamente proposta con un ricorso congiunto da entrambi i ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCII, compreso come detto nell'ambito delle disposizioni di carattere generale, che al I comma prevede che "*i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*", indentificando, al II comma, quali membri della stessa famiglia, "*oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 75*".

Nel caso di specie, tra i ricorrenti, oltre ad intercorrere un rapporto di parentela (coniugio), vi è altresì una totale condivisione delle ragioni e delle circostanze che hanno generato lo stato di sovraindebitamento degli stessi, giacché, come risulta dagli atti, gli stessi hanno reciprocamente cooperato nell'altrui attività imprenditoriale individuale.

Ricorrono dunque i presupposti per trattare il procedimento come procedura di sovraindebitamento familiare. Le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti dovranno essere tenute distinte e, inoltre, le incombenze di cui agli artt. 272 e ss. CCII, ossia redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc., dovranno essere compiute dal liquidatore in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 770596d46946e4fece311b4afb87ef22
Firmato Da: ROSARIO FEDERICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7626c6c2a2f1077ac8d6c72a5a7572dd

quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, dott. Alberto Astolfi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento, in quanto i redditi percepiti – [redacted] non sono sufficienti a far fronte alle spese di mantenimento del nucleo familiare [redacted] ed al pagamento dei debiti pregressi [redacted]

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 268 CCII, in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che le rispettive imprese individuali sono state estinte da più di un anno ([redacted]) ai sensi dell'art. 33, co. I CCII.

Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCII dal d.lgs. 136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui "*l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*". È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCII.

Nel caso di specie, l'OCC ha attestato l'esistenza di attivo distribuibile ai creditori. Lo stesso può essere stimato sulla base delle valutazioni condotte dall'OCC in: [redacted] circa, quale differenza tra i redditi del nucleo familiare e le spese di mantenimento, somma comunque da rivalutare in seguito alla vendita dell'immobile, soggetto a procedura esecutiva, in cui i debitori attualmente risiedono; ii) il ricavato della vendita del bene immobile di proprietà di Simone Nardo, pari a [redacted] e iii) delle autovetture dei ricorrenti, pari a [redacted]

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Gli istanti risultano proprietari dei seguenti beni:

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 770596d46946e4fece311b4afb87ef22
Firmato Da: ROSARIO FEDERICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7826e6c2a2f1077ac8d6c72a5a7572dd

Simone Nardo

i) unità immobiliare sita in [redacted] di cui Simone Nardo è pieno proprietario, [redacted] nella relazione dell'OCC (pagg. 24 – 25); bene attualmente assoggettato a procedura esecutiva di fronte al Tribunale di Rovigo (RGE 94/2025).

ii) autovettura [redacted] nella relazione dell'OCC;

Anna Rapeggia

i) autovettura [redacted] nella relazione OCC;

In ottemperanza all'art. 270, co. 2 lett. g) CCII, vista la presenza di beni immobili e mobili registrati, il liquidatore provvederà a trascrivere la sentenza di apertura della liquidazione controllata presso gli uffici competenti.

Dalla documentazione prodotta emerge altresì che entrambi i coniugi sono titolari, individualmente, di rapporti di conto corrente, sui quali risulterebbero giacenti delle somme di denaro. Le giacenze sui suddetti conti, nei limiti di quanto più sottoindicato quale ammontare necessario al mantenimento dei debitori, vanno escluse dai beni acquisiti alla procedura.

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).

La fonte di guadagno degli istanti scaturisce dai rispettivi impieghi quali lavoratori subordinati ed ammonta, quanto a Simone Nardo, ad [redacted] e, quanto ad Anna Rapeggia, a [redacted] circa. Anna Rapeggia, inoltre, percepisce interamente l'assegno universale per i figli a carico, [redacted]

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex* art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato *ex* art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 770596d46946e4feece3111b4afb87ef22
Firmato Da: ROSARIO FEDERICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7826c6c2a2f1077ac8d6c72a5a75 72dd

sentenza. Allo stato, questo Tribunale ritiene possibile lasciare nella disponibilità degli istanti l'importo dichiarato quale necessario a far fronte ai propri bisogni primari, corrispondente:

- per Simone Nardo [redacted] le spese di mantenimento della [redacted] nonché la partecipazione alle spese di mantenimento dell'attuale nucleo familiare [redacted]
- per Anna Rapeggia [redacted] oltre alla percezione dell'interno assegno unico, [redacted] e la partecipazione alle spese di mantenimento dell'attuale nucleo familiare, [redacted]

mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCII è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che "*la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura*". La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.

La nomina del Liquidatore è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.

Nel caso di specie, è opportuno che il ruolo di Liquidatore sia svolto da un professionista diverso dall'OCC, individuato dal Collegio nella figura del Dott. Alberto Liviero, dotato della necessaria esperienza e professionalità. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto alla prededucibilità) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli "*crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento*" (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 770596d46946e4fece311b4afb87ef22
Firmato Da: ROSARIO FEDERICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7826c6c2a2f1077ac8d6c72a5a75720d

presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate ("domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive" e "domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la corredà"), fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà eventualmente agire in revocatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti e pagamenti eventualmente compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio 2025, in causa C-582/2023), che ha riconosciuto, all'interno delle procedure di sovraindebitamento, il diritto del consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché accerti l'esistenza di clausole vessatorie, è necessario che il Liquidatore, nella formazione dello stato passivo, esamini specificamente eventuali contratti di finanziamento conclusi dal consumatore al fine di verificare l'esistenza di clausole abusive

Visti gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di:

SIMONE NARDO (CF NRDSMN79L22H620Z)

ANNA RAPEGGIA (CF RPGNNA94S54H620R)

entrambi residenti [redacted]

nomina

Giudice Delegato Rosario Federico

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 77059ed46946e4fece311b4afb87ef22
Firmato Da: ROSARIO FEDERICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7826c6c2a2f1077ac8d6c72a5a7572dd

nomina

liquidatore il dott. **ALBERTO LIVIERO**, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

– trascriva la presente sentenza nei registri immobiliari in relazione ai beni acquisiti alla procedura;

– notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;

– esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Rovigo: www.tribunale-rovigo.giustizia.it nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;

– aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;

– depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 770596d46946e4feca311b4a8b87ef22
Firmato Da: ROSARIO FEDERICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7826c6c2a2f10f77ac8d6c72a5a7572dd

– entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;

– scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, 1 comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità) dei crediti (con particolare riferimento a quelli del difensore dei ricorrenti) alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;

– ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;

– due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

– provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;

– chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 770596d46946e4fece311b4afb87ef22
Firmato Da: ROSARIO FEDERICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7826c6c2a2f11077ac8d6c72e5a7572dd

4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

- che sia lasciata allo stato nella disponibilità di **SIMONE NARDO** [redacted] nei confronti di **ANNA RAPEGGIA** [redacted] i sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento degli stessi e della famiglia in base alle spese quantificate come necessarie al loro sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
- che sia provvisoriamente lasciato nella disponibilità dei debitori l'immobile di residenza fino al completamento delle relative procedure di vendita; si ordina fin d'ora il rilascio dell'immobile al termine delle predette procedure.

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale in data 30 settembre 2026

Il Giudice est.
Rosario Federico

La Presidente
Paola Di Francesco

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 770596046946e4fece311b4afb87ef22
Firmato Da: ROSARIO FEDERICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7826c6c2a2f1077ac8d6c72a5a7572dd